

Condizioni Definitive del 3 giugno 2013

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
Programma per l'emissione di Warrant, Note e Certificati

Emissione di 20.000 Six-Year EUR Callable Participation Certificates
 (Certificati di partecipazione riscattabili anticipatamente in EURO a sei anni) sull'Indice
EURO STOXX 50® (Prezzo in EURO), con scadenza 21 giugno 2019
 (i "Certificati" o i "Titoli")

Garantiti da The Goldman Sachs Group, Inc. ("GSG")

I Titoli non sono depositi bancari e non sono assicurati né garantiti dalla *Federal Deposit Insurance Corporation* (Fondo federale di garanzia dei depositi) statunitense, dal *Deposit Insurance Fund* (Fondo di Garanzia dei Depositi), né da qualsivoglia altro ente governativo. I Titoli sono garantiti da GSG ai sensi di una garanzia (la "Garanzia") e tale Garanzia verrà soddisfatta *pari passu* con tutte le altre obbligazioni non garantite e non subordinate di GSG.

Avviso importante: l'investitore potrà revocare, per qualsivoglia motivo, la propria offerta o impegno di acquisto (anche qualora effettuato per iscritto) dei Certificati dandone comunicazione al proprio intermediario o distributore locale, in qualsivoglia momento durante l'orario di apertura delle banche a Londra in data 20 giugno 2013 o 21 giugno 2013. Si prega di notare che tale diritto di revoca dalla propria offerta o impegno di acquisto è in aggiunta a, e non sostitutivo di, qualsivoglia diritto di revoca ai sensi di legge o regolamento oppure previsto contrattualmente, che potrebbe insorgere durante, o successivamente a, il periodo di sottoscrizione.

I distributori dei Titoli sono Banca Popolare Di Milano S.c.a r.l. – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede legale in Piazza F. Meda 4, Milano, Italia e Banca Di Legnano S.p.A. Società per azioni, con sede legale in Largo Franco Tosi 9, Legnano, Milano, Italia.

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI CERTIFICATI

La seguente descrizione riporta informazioni selezionate relative ai Certificati e alle Attività Sottostanti, e rappresenta un'introduzione alle presenti condizioni definitive. Qualunque decisione relativa all'investimento nei Certificati deve basarsi considerando le presenti condizioni definitive ed il prospetto di base, e successivi supplementi (si veda la definizione riportata di seguito), nel complesso, ivi inclusi i documenti ivi incorporati mediante riferimento.

Codice ISIN	GB00B9PXZ902	Periodo di Offerta	Il periodo che ha inizio dal 3 giugno 2013 (incluso) e che ha termine il 21 giugno 2013 (incluso).
Codice Comune	071477517	Data di Emissione	3 giugno 2013
Numero Valore	21038492	Data di Valutazione Iniziale	21 giugno 2013
Valore Nominale	EURO 1.000	Data di Valutazione	14 giugno 2019
Numero complessivo di Certificati	20.000	Data di Scadenza	21 giugno 2019
Prezzo di Emissione	EURO 1.000 per Certificato	Livello dell'Indice	In relazione a qualunque giorno rilevante, indica il livello di chiusura ufficiale dell'Attività Sottostante (espresso come importo in EURO) in tale giorno rilevante, così come calcolato e pubblicato dallo Sponsor dell'Indice, secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo
Livello di Riferimento Iniziale	Il Livello dell'Indice alla Data di Valutazione Iniziale, secondo quanto	Livello di Riferimento Finale	di Il Livello dell'Indice alla Data di Valutazione, secondo quanto

	determinato dall'Agente di Calcolo		determinato dall'Agente di Calcolo
Ultima Data di Notifica	In relazione a ciascuna Data di Rimborso Anticipato Facoltativo, indica la data riportata nella "Tabella Rimborso" a pagina 3 nella colonna rubricata come "Ultima Data di Notifica" che compare nella stessa riga della "Tabella Rimborso" in cui compare tale Data di Rimborso Anticipato Facoltativo, ovvero, se tale data è diversa da un Giorno Lavorativo, il quinto (5°) Giorno Lavorativo antecedente la Data di Rimborso Anticipato Facoltativo di riferimento	Valore di Rimborso	In relazione a ciascuna Data di Rimborso Anticipato Facoltativo, indica la percentuale riportata nella "Tabella Rimborso" a pagina 3 nella colonna rubricata come "Valore di Rimborso" che compare nella stessa riga della "Tabella Rimborso" in cui compare tale Data di Rimborso Anticipato Facoltativo
Data di Rimborso Anticipato Facoltativo	Ciascuna data riportata nella "Tabella Rimborso" a pagina 3 nella colonna rubricata come "Data di Rimborso Anticipato Facoltativo"		

Attività Sottostante	Codice ISIN	Pagina Bloomberg	Videata Reuters	Sponsor dell'Indice
Indice EURO STOXX 50® (Prezzo in EURO)	EU0009658145	SX5E <Index>	.STOXX50E	STOXX Limited

RIMBORSO ANTICIPATO FACOLTATIVO

L'Emittente avrà la facoltà di (ma non sarà obbligato a) rimborsare tutti (e non soltanto una parte di) i Certificati in una Data di Rimborso Anticipato Facoltativo, dandone comunicazione ai Portatori alla o prima della Ultima Data di Notifica, e ciascun Certificato sarà rimborsato in tale Data di Rimborso Anticipato Facoltativo dietro pagamento di un importo in EURO pari al *prodotto* di (i) il Valore Nominale, *moltiplicato* per (ii) il corrispondente Valore di Rimborso in tale Data di Rimborso Anticipato Facoltativo.

CALCOLO DELL'IMPORTO DI REGOLAMENTO ALLA SCADENZA

Salvo laddove i Certificati dell'investitore siano rimborsati anticipatamente dall'Emittente in una Data di Rimborso Anticipato Facoltativo o siano altrimenti esercitati anticipatamente, rettificati o siano acquistati ed annullati, in ogni caso in conformità con le Condizioni, per ciascun Certificato detenuto, l'investitore riceverà, alla Data di Scadenza, l'Importo di Regolamento, che corrisponderà a un importo in EURO pari al *prodotto* di (i) il Valore Nominale, *moltiplicato* per (ii) il *maggiore* tra (a) uno (1), e (b) il *quoziente* del Livello di Riferimento Finale *diviso* il Livello di Riferimento Iniziale

I Certificati non prevedono il pagamento di interessi.

Potrà essere prevista una commissione in relazione alla presente operazione, i cui dettagli sono disponibili su richiesta.

SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALTRESI' ALLA SEZIONE INTITOLATA "FATTORI DI RISCHIO" DEL PROSPETTO DI BASE.

Tabella Rimborso		
Ultima Data di Notifica	Data di Rimborso Anticipato Facoltativo	Valore di Rimborso
16 dicembre 2013	23 dicembre 2013	102,5 per cento
16 giugno 2014	23 giugno 2014	105 per cento
15 dicembre 2014	22 dicembre 2014	107,5 per cento
15 giugno 2015	22 giugno 2015	110 per cento
14 dicembre 2015	21 dicembre 2015	112,5 per cento
14 giugno 2016	21 giugno 2016	115 per cento
14 dicembre 2016	21 dicembre 2016	117,5 per cento
14 giugno 2017	21 giugno 2017	120 per cento
14 dicembre 2017	21 dicembre 2017	122,5 per cento
14 giugno 2018	21 giugno 2018	125 per cento
14 dicembre 2018	21 dicembre 2018	127,5 per cento

ANALISI DEGLI SCENARI

LE CIFRE E GLI SCENARI PRESENTATI QUI DI SEGUITO HANNO FINI ESCLUSIVAMENTE ILLUSTRATIVI, L'IMPORTO DI REGOLAMENTO RELATIVO A CIASCUN CERTIFICATO SARÀ CALCOLATO IN CONFORMITÀ CON LE CONDIZIONI DEI CERTIFICATI COSÌ COME RIPORTATE NELLE CONDIZIONI GENERALI DELLO STRUMENTO E CON LE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE.

Il Valore Nominale per Certificato è pari a EURO 1.000. Il Prezzo di Emissione per Certificato è pari a EURO 1.000.

RIMBORSO ANTICIPATO FACOLTATIVO

Scenario 1

Alla, o prima della, Ultima Data di Notifica, che cade il 16 dicembre 2013, l'Emittente notifica ai Portatori la propria decisione di rimborsare i Certificati alla corrispondente Data di Rimborso Anticipato Facoltativo.

I Certificati saranno rimborsati in tale Data di Rimborso Anticipato Facoltativo dietro pagamento, per ciascun Certificato, di EURO 1.025, che corrisponde al *prodotto* di (i) il Valore Nominale, *moltiplicato* per (ii) 102,5 per cento.

Scenario 2

Alla, o prima della, Ultima Data di Notifica, che cade il 14 dicembre 2018, l'Emittente notifica ai Portatori la propria decisione di rimborsare i Certificati alla corrispondente Data di Rimborso Anticipato Facoltativo.

I Certificati saranno rimborsati in tale Data di Rimborso Anticipato Facoltativo dietro pagamento, per ciascun Certificato, di EURO 1.275, che corrisponde al *prodotto* di (i) il Valore Nominale, *moltiplicato* per (ii) 127,5 per cento.

IMPORTO DI REGOLAMENTO

Scenario 1

Il Livello di Riferimento Finale è pari al 150 per cento (150%) del Livello di Riferimento Iniziale.

L'Importo di Regolamento dovuto per Certificato sarà un importo in EURO pari al *prodotto* di (i) il Valore Nominale, *moltiplicato* per (ii) il *maggiore* tra (a) uno (1), e (b) il *quoziente* del Livello di Riferimento Finale *diviso* il Livello di Riferimento Iniziale, vale a dire EURO 1.500.

Scenario 2

Il Livello di Riferimento Finale è pari al 100 per cento (100%) del Livello di Riferimento Iniziale.

L'Importo di Regolamento dovuto per Certificato sarà un importo in EURO pari al *prodotto* di (i) il Valore Nominale, *moltiplicato* per (ii) il *maggiore* tra (a) uno (1), e (b) il *quoziente* del Livello di Riferimento Finale *diviso* il Livello di Riferimento Iniziale, vale a dire EURO 1.000.

Scenario 3

Il Livello di Riferimento Finale è pari al 50 percento (50%) del Livello di Riferimento Iniziale.

L'Importo di Regolamento dovuto per Certificato sarà un importo in EURO pari al *prodotto* di (i) il Valore Nominale, *moltiplicato* per (ii) il *maggiore* tra (a) uno (1), e (b) il *quoziente* del Livello di Riferimento Finale *diviso* il Livello di Riferimento Iniziale, vale a dire EURO 1.000.

Scenario 4

Il Livello dell'Indice alla Data di Valutazione è 0 percento (0%) del Livello di Riferimento Iniziale.

L'Importo di Regolamento dovuto per Certificato sarà un importo in EURO pari al *prodotto* di (i) il Valore Nominale, *moltiplicato* per (ii) il *maggiore* tra (a) uno (1), e (b) il *quoziente* del Livello di Riferimento Finale *diviso* il Livello di Riferimento Iniziale, vale a dire EURO 1.000.

Il Prospetto di Base a cui si fa riferimento qui di seguito (così come completato dalle presenti Condizioni Definitive) è stato redatto sulla base del presupposto che, fatto salvo quanto previsto nel successivo punto (ii), qualunque offerta dei Certificati in qualunque Stato Membro dello Spazio Economico Europeo che ha attuato la Direttiva 2003/71/CE (così come modificata dalla Direttiva 2010/73/UE, la "**Direttiva Prospetti**", e ciascuno uno "**Stato Membro Rilevante**") sarà effettuata a seguito di un'esenzione, ai sensi della Direttiva Prospetti, così come attuata in quello Stato Membro Rilevante, dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo per le offerte dei Certificati. Di conseguenza, qualunque soggetto che presenta o intende presentare un'offerta dei Certificati può farlo solo:

- (i) in circostanze in cui non sussista alcun obbligo dell'Emittente di pubblicare un prospetto informativo ai sensi dell'Articolo 3 della Direttiva Prospetti o di supplementare un prospetto informativo ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetti, in ciascun caso, in relazione a tale offerta; oppure
- (ii) nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica menzionata qui di seguito, a condizione che tale soggetto sia uno dei soggetti menzionati qui di seguito e che tale offerta sia effettuata durante il Periodo di Offerta ivi specificato a tal fine.

L'Emittente non ha autorizzato, né autorizza, la presentazione di qualsivoglia offerta di Certificati in qualunque altra circostanza.

TERMINI CONTRATTUALI

I termini qui utilizzati avranno il significato ad essi attribuito nelle definizioni delle Condizioni Generali dello Strumento riportate nel prospetto di base datato 26 giugno 2012 (il "**Prospetto di Base**") e nel(i) supplemento(i) al Prospetto di Base elencato(i) nella sezione intitolata "Supplemento(i) al Prospetto di Base" (e qualunque ulteriore supplemento fino data del 3 giugno 2013 (inclusa)) che considerati congiuntamente costituiscono un prospetto di base ai fini della Direttiva Prospetti. Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive dei Certificati qui descritti ai fini dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base, così come supplementato. Le informazioni complete sull'Emittente, sul Garante e sull'offerta dei Certificati sono disponibili esclusivamente sulla base della combinazione delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto di Base, così come supplementato. È possibile consultare il Prospetto di Base e il(i) supplemento(i) al Prospetto di Base sul sito www.bourse.lu e durante il normale orario lavorativo presso la sede legale dell'Emittente, ed inoltre è possibile ottenerne copie dall'ufficio specifico dell'Agente del Programma in Lussemburgo. E' possibile consultare le presenti Condizioni Definitive sul sito www.bourse.lu.

- 1. (i) **Emittente:** Goldman Sachs International.
- (ii) **Garante:** The Goldman Sachs Group, Inc.
- 2. (i) **Codice ISIN:** GB00B9PXZ902
- (ii) **Codice Comune:** 071477517.
- (iii) **Numero Valore:** 21038492.
- (iv) **Tranche Numero:** Uno (1).
- (v) **Tranche PIPG Numero:** 30957.
- 3. **Valuta(e) di Regolamento:** "EURO" come definito a pagina 5 del Prospetto di Base.
- 4. **Numero Complessivo di Certificati:**
 - (i) **Serie:** 20.000.
 - (ii) **Tranche:** 20.000.

5. **Prezzo di Emissione:** EURO 1.000 per Certificato.
6. **Incentivi, provvigioni e/o altre commissioni** Il Prezzo di Emissione include una commissione di vendita per un importo pari a fino il 2,5 percento (2,5%). L'Emittente ha corrisposto ai collocatori un importo pari a tale commissione di vendita. Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta.
7. **Data di Emissione:** 3 giugno 2013.
8. **Data di Scadenza:** La Data di Scadenza sarà il 21 giugno 2019 (la "**Data di Scadenza Programmata**").
La "**Data di Esercizio**" è il 21 giugno 2013.
9. **Attività Sottostante(i):** L'Indice (così come definito nel successivo paragrafo 35).

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE

10. **Data di Valutazione:** 14 giugno 2019.
11. **Data di Valutazione Iniziale:** 21 giugno 2013.
12. **Date di Averaging:** Non Applicabile.
13. **Data(e) di Averaging Iniziale(i):** Non Applicabile.

DISPOSIZIONI SUGLI INTERESSI

14. **Disposizioni sugli Interessi:** Non Applicabile.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGOLAMENTO

15. **Regolamento:** Regolamento in contanti.
16. **Opzione Call:** Sì – Ai Certificati si applica la Condizione Generale dello Strumento 16 (*Rimborso Anticipato Facoltativo*).
- (i) **Data(e) di Rimborso Anticipato Facoltativo:** Ciascuna data riportata nella "Tabella Rimborso" a pagina 3 nella colonna intitolata "Data di Rimborso Anticipato Facoltativo"
- (ii) **Importo(i) di Rimborso Anticipato Facoltativo di ciascun Certificato ed eventuale metodo di calcolo di tale(i) importo(i):** In relazione a ciascun Certificato e alla prima Ultima Data di Notifica alla o prima della quale l'Emittente ha comunicato il rimborso di tutti (e non soltanto di una parte di) i Certificati alla Data di Rimborso Anticipato Facoltativo corrispondente a tale Ultima Data di Notifica, l'Importo di Rimborso Anticipato Facoltativo di tale Certificato sarà un importo espresso nella Valuta di Regolamento calcolato dall'Agente di Calcolo come pari al *prodotto* di (i) il Valore Nominale, *moltiplicato* per (ii) il Valore di Rimborso in relazione a tale Data di Rimborso Anticipato Facoltativo.

Laddove:

"**Ultima Data di Notifica**" indica, con riguardo a tale Data di Rimborso Anticipato Facoltativo, la data riportata nella "Tabella Rimborso" a pagina 3 della Colonna intitolata "Ultima Data di Notifica" che compare nella stessa riga della "Tabella Rimborso" in cui compare tale Data di Rimborso Anticipato Facoltativo, ovvero se tale data è diversa da un Giorno Lavorativo, il quinto (5°) Giorno Lavorativo antecedente tale Data di Rimborso Anticipato Facoltativo.

"Valore Nominale" indica EURO 1.000.

"Valore di Rimborso" indica, in relazione a ciascuna Data di Rimborso Anticipato Facoltativo, la percentuale riportata nella "Tabella Rimborso" a pagina 3 delle presenti Condizioni Definitive nella colonna intitolata "Valore di Rimborso" nella riga corrispondente a tale Data di Rimborso Anticipato Facoltativo.

(iii) Periodo di notifica:

In relazione a ciascuna Data di Rimborso Anticipato Facoltativo, la notifica specificata nella Condizione Generale dello Strumento 16(a) dovrà essere fornita dopo la Data di Rimborso Anticipato Facoltativo immediatamente precedente (ovvero, in assenza di tale Data di Rimborso Anticipato Facoltativo precedente, alla o successivamente alla Data di Emissione), e non oltre la Ultima Data di Notifica corrispondente a tale Data di Rimborso Anticipato Facoltativo. Per maggior chiarezza, si precisa che l'Importo di Rimborso Anticipato Facoltativo non sarà adeguato al fine di tenere conto integralmente di ragionevoli spese e costi dell'Emittente e/o delle sue consociate, ivi inclusi quelli relativi allo scioglimento di qualsivoglia sottostante e/o relativo accordo di copertura e finanziamento.

17. **Esercizio Anticipato Automatico:**

Non Applicabile.

18. **Importo di Regolamento:**

In relazione a ciascun Certificato, laddove l'Emittente non abbia effettuato la notifica, ai sensi della Condizione Generale dello Strumento 16 (*Rimborso Anticipato Facoltativo*), relativamente al rimborso di tutti (e non soltanto di una parte di) i Certificati alla o prima della Data di Scadenza, ciascun Certificato sarà rimborsato alla Data di Scadenza dietro pagamento dell'Importo di Regolamento, che corrisponderà ad un importo espresso nella Valuta di Regolamento calcolato dall'Agente di Calcolo secondo la seguente formula:

$$\text{Nominal} \times \text{Max} \left(1; \frac{\text{FRL}}{\text{IRL}} \right)$$

Laddove:

"Nominal" indica il Valore Nominale.

"FRL" o "Livello di Riferimento Finale" indica il Livello dell'Indice alla Data di Valutazione, secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo.

"IRL" o "Livello di Riferimento Iniziale" indica il Livello dell'Indice alla Data di Valutazione Iniziale, secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo alla o intorno alla Data di Valutazione Iniziale.

"Max" seguito da una serie di importi tra parentesi indica qualunque importo che è il maggiore degli importi separato da un punto e virgola all'interno di dette parentesi.

19. **Regolamento per Consegna Fisica:**

Non Applicabile.

20. **Importo di Rimborso Anticipato Non Programmato:**

Valore Equo di Mercato e, per maggior chiarezza, si precisa che l'Importo di Rimborso Anticipato Non Programmato non

sarà adeguato al fine di tenere conto integralmente di ragionevoli spese e costi dell'Emittente e/o delle sue consociate, ivi inclusi quelli relativi allo scioglimento di qualsivoglia sottostante e/o relativo accordo di copertura e finanziamento, secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo.

DISPOSIZIONI SULL'ESERCIZIO

- | | |
|--|--|
| 21. Stile di Esercizio dei Certificati: | I Certificati sono Strumenti di Tipo Europeo. Si applica la Condizione Generale dello Strumento 7(b). |
| 22. Periodo di Esercizio: | Non Applicabile. |
| 23. Date di Esercizio Specifiche: | Non Applicabile. |
| 24. Data di Scadenza dell'Esercizio: | La Data di Valutazione. |
| 25. Esercizio Automatico: | Si - Si applica la Condizione Generale dello Strumento 7(k), ad eccezione della Condizione Generale dello Strumento 7(k)(iii) che non è applicabile. |
| 26. Esercizio Multiplo: | Non Applicabile. |
| 27. Numero di Esercizio Minimo: | Non Applicabile. |
| 28. Multiplo Consentito: | Non Applicabile. |
| 29. Numero di Esercizio Massimo: | Non Applicabile. |
| 30. Prezzo di Esercizio: | Non Applicabile. |
| 31. Rendimento o Certificati Azionari: | Non Applicabile. |
| 32. Valore di Chiusura: | Non Applicabile. |

DISPOSIZIONI RELATIVE A STRUMENTO COLLEGATO AD AZIONI / STRUMENTO INDICIZZATO / STRUMENTO COLLEGATO A MERCI / STRUMENTO COLLEGATO A VALUTE / STRUMENTO COLLEGATO ALL'INFLAZIONE / STRUMENTO COLLEGATO AD ALTRA VARIABILE

- | | |
|--|---|
| 33. Tipo di Certificati: | I Certificati sono Strumenti Indicizzati - si applicano le Disposizioni sugli Strumenti Indicizzati. |
| 34. Strumenti Collegati ad Azioni: | Non Applicabile. |
| 35. Strumenti Indicizzati: | Applicabile. |
| (i) Indice Unico o Paniere di Indici: | Indice Unico. |
| (ii) Nome dell'Indice: | Indice EURO STOXX 50 [®] (Prezzo in EURO) (<i>Codice Bloomberg: SX5E <Index>; Codice Reuters: .STOXX50E; Codice ISIN: EU0009658145</i>) (l'" Indice "), secondo quanto descritto nel successivo Allegato A (<i>Informazioni relative all'Attività Sottostante</i>). |
| (iii) Tipo di Indice: | Indice <i>Multi-Exchange</i> . |
| (iv) Borsa(e) Valori: | Secondo quanto specificato nella Disposizione 8 sugli Strumenti Indicizzati (<i>Definizioni</i>). |
| (v) Borsa(e) Valori Connessa(e): | Tutte le Borse Valori. |

- (vi) Borsa Opzioni: Non Applicabile.
- (vii) Sponsor dell'Indice: STOXX Limited.
- (viii) Livello dell'Indice: In relazione a qualunque giorno, il livello di chiusura ufficiale dell'Indice (espresso in EURO), secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo all'Orario di Valutazione di tale giorno, così come calcolato e pubblicato dallo Sponsor dell'Indice.
- (ix) Orario di Valutazione: Secondo quanto specificato nella Disposizione 8 sugli Strumenti Indicizzati (*Definizioni*).
- (x) Disposizioni su Contratti Derivati Indicizzati: Non Applicabile.
- (xi) Evento di Turbativa di Mercato/Giorni di Turbativa: Secondo quanto specificato nella Disposizione 8 sugli Strumenti Indicizzati (*Definizioni*).
- (xii) Indice Unico e Date di Riferimento - Conseguenze dei Giorni di Turbativa: Si applica in relazione alla Data di Valutazione Iniziale e alla Data di Valutazione – secondo quanto specificato nella Disposizione 1.1 sugli Strumenti Indicizzati (*Indice Unico e Date di Riferimento*).
 - (a) Numero Massimo di Giorni di Turbativa: Secondo quanto specificato nella Disposizione 8 sugli Strumenti Indicizzati (*Definizioni*).
 - (b) Nessun adeguamento: Non Applicabile.
- (xiii) Indice Unico e Date di Averaging di Riferimento - Conseguenze dei Giorni di Turbativa: Non Applicabile.
- (xiv) Paniere di Indici e Date di Riferimento - Valutazione del Paniere (Giorno di Negoziazione Programmato Individuale e Giorno di Turbativa Individuale): Non Applicabile.
- (xv) Paniere di Indici e Date di Averaging di Riferimento - Valutazione del Paniere (Giorno di Negoziazione Programmato Individuale e Giorno di Turbativa Individuale): Non Applicabile.
- (xvi) Paniere di Indici e Date di Riferimento - Valutazione del Paniere (Giorno di Negoziazione Programmato Comune ma Giorno di Turbativa Individuale): Non Applicabile.
- (xvii) Paniere di Indici e Date di Riferimento - Valutazione del Paniere (Giorno di Negoziazione Programmato Comune e Giorno di Turbativa Comune): Non Applicabile.

- (xviii) Data di Valutazione Alternativa: Non Applicabile.
- (xix) Periodo di Osservazione: Non Applicabile.
- (xx) Modifica dell'Indice: Adeguamento da parte dell'Agente di Calcolo.
- (xxi) Cancellazione dell'Indice: Adeguamento da parte dell'Agente di Calcolo.
- (xxii) Turbativa dell'Indice: Adeguamento da parte dell'Agente di Calcolo.
- (xxiii) Modifiche legislative: Applicabile.
- (xxiv) Correzione del Livello dell'Indice: Applicabile.
- (xxv) Data Ultima (*Cut-Off*) della Correzione: Applicabile, in relazione alla Data di Valutazione Iniziale e alla Data di Valutazione, il secondo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Scadenza.
- (xxvi) Disposizioni relative all'Importo del Dividendo: Non Applicabile.
- (xxvii) *Disclaimer* sull'Indice: Applicabile. Vedere altresì l'Allegato B (*Disclaimer dell'Indice*).
36. **Strumenti Collegati a Merci (Merce Singola o Paniere di Merci):** Non Applicabile.
37. **Strumenti Collegati a Merci (Indice dei Prezzi delle Merci o Strategia su Merci):** Non Applicabile.
38. **Strumenti Collegati a Valute:** Non Applicabile.
39. **Strumenti Collegati all'Inflazione:** Non Applicabile.
40. **Altri Strumenti Collegati a Variabile:** Non Applicabile.

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI CERTIFICATI

41. **Evento di Turbativa di Valute /Evento di Turbativa di Valuta CNY:** Non Applicabile.
42. **Centro(i) di Affari Aggiuntivo(i):** Per maggior chiarezza, TARGET.
43. **Forma dei Certificati:** Strumenti Euroclear/Clearstream.

Gli investitori italiani hanno la facoltà di partecipare tramite un conto presso, o avere un conto presso un membro di, Monte Titoli S.p.A.. A sua volta, Monte Titoli S.p.A. avrà un conto ("ponte") presso Euroclear o Clearstream, Lussemburgo.
44. **Numero di Negoziazione Minimo:** Un Certificato.
45. **Multiplo di Negoziazione Consentito:** Un Certificato.
46. **Data di approvazione dell'emissione degli Strumenti ottenuta:** Non Applicabile.

47. **Altre condizioni definitive:** Non Applicabile.

DISTRIBUZIONE

48. **Metodo di distribuzione:** Non Sindacato.

(i) Qualora su base sindacata, indicare i nominativi e gli indirizzi dei *Manager* e gli impegni di sottoscrizione: Non Applicabile.

(ii) Data dell'Accordo di Sottoscrizione: Non Applicabile.

(iii) *Manager* Stabilizzatore(i) (ove esistente(i)): Non Applicabile.

(iv) Qualora su base non sindacata, indicare il nominativo e l'indirizzo del *Dealer*: Goldman Sachs International, Peterborough Court, 133 Fleet Street, Londra EC4A 2BB, Regno Unito.

49. **Altre restrizioni alla vendita:** Non Applicabile.

50. **Offerta Non esente:** Un'offerta di Certificati può essere effettuata dal(i) collocatore(i) con procedura diversa da quella prevista nell'Articolo 3(2) della Direttiva Prospetti nella Repubblica Italiana (la "**Giurisdizione dell'Offerta Pubblica**") durante il periodo che ha inizio in data 3 giugno 2013 (incluso) e che ha termine in data 21 giugno 2013 (incluso) ("**Periodo di Offerta**"). Si rimanda altresì al successivo paragrafo intitolato "Termini e Condizioni dell'Offerta".

SCOPO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Le presenti Condizioni Definitive comprendono le condizioni definitive richieste per l'emissione e l'offerta pubblica nella Repubblica Italiana, e per l'ammissione alle negoziazioni sul mercato SeDeX, un mercato regolamentato ai fini della Direttiva 2004/39/CE, gestito da Borsa Italiana, dei Certificati qui descritti, ai sensi del Programma per l'emissione di *Warrant*, *Note* e Certificati di Goldman Sachs International, Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH e Goldman Sachs Bank (Europe) plc.

RESPONSABILITÀ

L'Emittente e il Garante si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive. Per quanto a conoscenza dell'Emittente e del Garante (i quali hanno utilizzato tutta la ragionevole diligenza per assicurarsi che sia questo il caso) le informazioni contenute nel Prospetto di Base (e successivi supplementi), così come completato e/o modificato dalle presenti Condizioni Definitive in relazione alla Serie di Certificati a cui si fa qui sopra riferimento, sono veritiere ed accurate sotto ogni aspetto di carattere rilevante e, nell'ambito dell'emissione della presente Serie, non sussistono altri fatti di carattere rilevante la cui omissione renderebbe fuorviante qualunque dichiarazione fatta nel contesto di tali informazioni.

Le informazioni riportate nella sezione "Informazioni relative all'Attività Sottostante" nell'Allegato A sono state estratte dalle fonti ivi specificate. L'Emittente conferma che tali informazioni sono state riprodotte accuratamente e che, per quanto a sua conoscenza e per quanto sia in grado di accertare dalle informazioni pubblicate da tali fonti, non è stato omissso alcun fatto che renderebbe inesatte o fuorvianti le informazioni riprodotte.

Sulla pagina Bloomberg SX5E <Index> o sulla videata Reuters .STOXX50E (ovvero dei loro rispettivi successori) possono essere reperite informazioni sull'andamento passato e futuro dell'Attività Sottostante e sulla sua volatilità. L'andamento passato dell'Attività Sottostante non è un'indicazione dell'andamento futuro dell'Attività Sottostante.

Né l'Emittente né il Garante hanno provveduto a verificare autonomamente tali informazioni, e non si assumono alcuna responsabilità per errori od omissioni contenute in tali informazioni. Per maggior chiarezza, si precisa che tali informazioni non sono incorporate mediante riferimento nel, e non formano parte del, Prospetto di Base o delle presenti Condizioni Definitive. I potenziali acquirenti dei Certificati hanno la facoltà di ottenere quelle ulteriori informazioni che ritengano necessarie in relazione all'Attività Sottostante da quelle informazioni di dominio pubblico che ritengano opportune. Gli investitori devono prendere le proprie decisioni di investimento, copertura e negoziazione (ivi incluse le decisioni concernenti l'adeguatezza del presente investimento), sulla base del proprio giudizio e su consiglio di quei consulenti che tali investitori ritengano necessari e non sulla base di qualsivoglia opinione espressa dall'Emittente o dal Garante.

Nel decidere se acquistare o meno i Certificati, gli investitori devono giungere a una propria opinione in merito ai Certificati sulla base delle proprie indagini e non facendo affidamento sulle informazioni di cui sopra.

Con riguardo alla presente operazione, potrà essere corrisposta una commissione, i cui dettagli sono disponibili su richiesta.

DICHIARAZIONE

Si riterrà che ciascun Portatore abbia convenuto di non offrire, vendere o consegnare i Certificati in alcuna giurisdizione, tranne che in circostanze che risultino conformi alle relative leggi applicabili, e che tale Portatore prenderà a proprie spese qualsivoglia azione necessaria a consentire l'acquisto e rivendita da parte sua dei Certificati. Si applicano le restrizioni di vendita standard dello Spazio Economico Europeo.

Firmato per conto di Goldman Sachs International:

Sottoscritto da:

Soggetto debitamente autorizzato

ALTRE INFORMAZIONI

QUOTAZIONE E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

L'Emittente intende depositare una richiesta di ammissione dei Certificati alle negoziazioni sul mercato SeDeX, un mercato regolamentato ai fini della Direttiva 2004/39/CE, gestito da Borsa Italiana. Non si può garantire che tale richiesta di quotazione e ammissione alle negoziazioni verrà accettata.

L'Emittente non ha alcun obbligo di mantenere l'eventuale quotazione dei Certificati sulla(e) borsa(e) valori nel corso dell'intero periodo di validità dei certificati. I Certificati possono essere sospesi dalle negoziazioni e/o cancellati dal listino in qualunque momento in conformità con le norme ed i regolamenti applicabili della(e) borsa(e) valori di riferimento.

INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE NELL'OFFERTA

Fatto salvo quanto discusso nella sezione "Rischi associati a conflitti di interesse tra Goldman Sachs e gli acquirenti di Titoli" nell'ambito dei fattori di rischio del Prospetto di Base, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessun soggetto coinvolto nell'offerta dei Certificati ha un interesse sostanziale nell'offerta.

RAGIONI DELL'OFFERTA, STIMA DEI PROVENTI NETTI E SPESE TOTALI

- (i) Ragioni dell'offerta: Non Applicabile.
- (ii) Stima dei proventi netti: Non Applicabile.
- (iii) Stima delle spese totali: Non Applicabile.

ANDAMENTO DI AZIONE/INDICE/MERCE/TASSO DI CAMBIO/INDICE DI INFLAZIONE/ALTRA VARIABILE, E ALTRE INFORMAZIONI CONCERNENTI IL SOTTOSTANTE

L'andamento e la volatilità passati e futuri dell'Indice sono reperibili presso Bloomberg® o Reuters. Tuttavia, l'andamento passato non è indicativo dell'andamento futuro.

L'Emittente non intende fornire informazioni successivamente all'emissione, fatto salvo laddove richiesto dalle leggi e regolamenti applicabili.

Si rimanda altresì alle sezioni "Descrizione delle Caratteristiche Principali dei Certificati" e "Analisi degli Scenari".

INFORMAZIONI OPERATIVE

Sistema(i) di gestione accentrata diverso(i) da Euroclear Bank S.A./N.V e Clearstream Banking *société anonyme* e relativo numero(i) di identificazione: Monte Titoli S.p.A.

Consegna: Consegna contro pagamento.

Nomi ed indirizzi dell'Agenti(i) del Programma (ove esistente(i)): Non Applicabile.

Contatto(i) operativo(i) per l'Agente Principale del Programma: eq-sd-operations@gs.com.

TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Periodo di Offerta: Un'offerta di Certificati può essere effettuata dal(i) collocatore(i) con procedura diversa da quella prevista nell'Articolo 3(2) della Direttiva Prospetti nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica

durante il periodo che ha inizio in data 3 giugno 2013 (incluso) e che ha termine in data 21 giugno 2013 (incluso).

Prezzo di Offerta:

Il Prezzo di Emissione, vale a dire EURO 1.000 per Certificato.

Condizioni cui è subordinata l'offerta:

L'offerta per la vendita al pubblico dei Certificati nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica è soggetta al rilascio delle autorizzazioni di carattere regolamentare di riferimento, e all'emissione dei Certificati.

Il Periodo di Offerta è soggetto ad aggiustamenti da parte o per conto dell'Emittente in conformità con i regolamenti applicabili e qualunque adeguamento apportato a tale periodo sarà riportato in una o più notifiche che saranno rese disponibili durante il normale orario lavorativo presso la sede legale dei collocatori.

L'offerta dei Certificati può essere revocata in tutto o in parte in qualunque momento prima della Data di Emissione a discrezione dell'Emittente.

Descrizione del processo di richiesta:

I dettagli saranno forniti dal(i) collocatore(i) di riferimento.

Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e metodo di rimborso degli importi pagati in eccesso dal sottoscrittore:

I dettagli saranno forniti dal(i) collocatore(i) di riferimento.

Dettagli sull'importo minimo e/o massimo di richiesta:

I dettagli saranno forniti dal(i) collocatore(i) di riferimento.

Dettagli sul metodo e sui termini di pagamento e consegna dei Certificati:

I Certificati saranno emessi alla Data di Emissione contro pagamento all'Emittente del controvalore netto di sottoscrizione.

In relazione a qualunque offerta dei Certificati da parte del(i) collocatore(i), i dettagli saranno forniti da tale(i) collocatore(i).

Modalità e data in cui i risultati dell'offerta saranno resi pubblici:

Il collocatore renderà pubblici i risultati dell'offerta su richiesta.

Procedure per esercitare qualunque diritto di prelazione, negoziabilità di diritti di sottoscrizione e trattamento di diritti di sottoscrizione non esercitati:

Non Applicabile.

Categorie di potenziali investitori cui sono offerti i Certificati ed eventuale(i) *tranche* riservata(e) per determinati paesi:

Le offerte possono essere effettuate esclusivamente da offerenti autorizzati a farlo nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica. Né l'Emittente, né il Garante, né il *Dealer* hanno preso né prenderanno alcun provvedimento specifico in relazione ai Certificati a cui si fa qui riferimento per consentire una offerta pubblica di detti Certificati in qualunque giurisdizione diversa dalla Giurisdizione dell'Offerta Pubblica.

Dopo l'approvazione del Prospetto di Base del 26 giugno 2012 (il "**Prospetto di Base**") (così come supplementato fino alla Data di Emissione (inclusa)), e la notifica del Prospetto di Base (così come supplementato) alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, i Titoli emessi ai sensi del Programma potranno essere

offerti al pubblico nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica non oltre 12 mesi dopo la data di approvazione del Prospetto di Base e, in taluni casi, subordinatamente al deposito delle Condizioni Definitive, il tutto in conformità con la Direttiva Prospetti così come attuata nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica. Informazioni complete sull'Emittente, sul Garante e sull'offerta dei Certificati sono disponibili esclusivamente sulla base della lettura congiunta delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto di Base.

In altri Paesi dello SEE, le offerte potranno essere fatte esclusivamente a seguito di una esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo prevista ai sensi della Direttiva Prospetti, così come attuata in tali paesi.

Processo di notificazione ai richiedenti dell'importo assegnato ed indicazione se la negoziazione può essere avviata prima che sia effettuata la notifica: Non Applicabile.

Importo di qualunque spesa ed imposta specificatamente addebitate al sottoscrittore o acquirente: Fato salvo quanto specificato nel paragrafo 6 (*Incentivi, provvigioni e/o altre commissioni*) dei Termini Contrattuali di cui sopra, non vi sono costi specificamente addebitati al sottoscrittore o acquirente.

Si rimanda alle "Considerazioni sulle Imposte italiane" nella sezione intitolata "Imposte" del Prospetto di Base e successive modifiche e integrazioni.

Investitori non residenti in Italia

Gli interessi pagati sui titoli a beneficiari dei medesimi che non sono residenti italiani e che non hanno una stabile organizzazione in Italia a cui sono effettivamente connessi i titoli, non sono soggetti a imposta sostitutiva a condizione che:

(a) tali beneficiari siano residenti, ai fini fiscali, in uno Stato presente nella lista bianca dell'UE o in un territorio incluso nella lista prevista dal Decreto Ministeriale italiano del 4 settembre 1996, così come di volta in volta modificata. Ai sensi della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, un decreto di prossima emissione si propone di introdurre una nuova "lista bianca" in sostituzione di quella attuale. Sino a che non sia emessa tale nuova "lista bianca", per paesi inclusi nella lista bianca si intendono quei paesi che non sono elencati nel D.M. del 4 maggio 1999, D.M. del 21 novembre 2001, D.M. del 23 gennaio 2002 e nel D.M. del 4 settembre 1996; e

(b) tutti i requisiti e le procedure stabiliti nel Decreto n. 239 e nelle relative norme attuative, al fine di beneficiare dell'esenzione dall'imposta sostitutiva, siano soddisfatti e rispettati in tempo utile.

Il Decreto n. 239 prevede altresì esenzioni aggiuntive dall'imposta

sostitutiva sugli Interessi pagati a (i) organismi o entità internazionali costituiti in conformità con accordi internazionali che sono entrati in vigore in Italia; (ii) investitori istituzionali, siano essi soggetti a tassazione o meno, costituiti in uno Stato o territorio che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia; e (iii) Banche Centrali o altre entità che gestiscono, tra l'altro, le riserve ufficiali di uno Stato estero.

Per assicurarsi che il pagamento degli Interessi relativi ai titoli sia effettuato senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, gli investitori sopra indicati devono (i) essere beneficiari dei pagamenti degli Interessi (ovvero devono essere determinati investitori istituzionali non residenti in Italia); (ii) depositare i titoli, unitamente alle (eventuali) relative cedole, direttamente o indirettamente presso un Intermediario; e (iii) depositare in tempo utile, presso il depositario di riferimento, una dichiarazione in cui essi dichiarano di essere idonei a beneficiare dell'esenzione applicabile dall'imposta sostitutiva (determinati investitori istituzionali non residenti in Italia potrebbero essere tenuti a depositare determinati documenti integrativi). Tale dichiarazione resta valida finché non sia ritirata o revocata e non deve essere presentata qualora un certificato, dichiarazione o altro documento analogo avente finalità equivalenti sia stato in precedenza depositato presso lo stesso depositario.

Imposta sul trasferimento e bolli su deposito titoli

L'articolo 37 del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito in Legge n. 31 del 28 febbraio 2008, ha abolito il fissato bollato italiano previsto dal Regio Decreto n. 3278 del 30 dicembre 1923, e successive modifiche e integrazioni.

A seguito dell'abrogazione dell'imposta italiana sul trasferimento di titoli, a partire dal 31 dicembre 2007 i contratti relativi al trasferimento di titoli sono soggetti all'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate, sottoscritti in Italia, sono soggetti ad una imposta di registro forfettaria di €168; (ii) le scritture private non autenticate sono soggette ad una imposta di registro forfettaria di €168 solo nel caso di utilizzo o registrazione volontaria.

Ai sensi del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, a partire dall'esercizio finanziario 2013 è dovuto il pagamento di un bollo all'aliquota dello 0,15 per cento, calcolato sul valore di mercato dei titoli, se depositati presso un intermediario finanziario residente in Italia o presso una stabile organizzazione italiana di un intermediario finanziario estero. Qualora non vi fosse un valore di mercato, l'imponibile corrisponde al nominale o al valore di rimborso dei titoli. Il bollo non può essere inferiore a €34,20 e, a partire dal 2013, non può superare €4.500 per i Contribuenti diversi dalle persone fisiche.

Nel caso in cui i titoli siano detenuti all'estero (vale a dire presso

intermediari finanziari esteri o presso una stabile organizzazione estera di un intermediario finanziario italiano) da persone fisiche residenti in Italia, è dovuta un'imposta sulla proprietà all'aliquota dello 0,15 per cento a partire dall'esercizio 2013, calcolata sul valore di mercato dei titoli. Qualora non vi fosse un valore di mercato, l'imponibile corrisponde al nominale o al valore di rimborso dei titoli.

Imposta sulle Operazioni Finanziarie

L'articolo 1 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 ha recentemente introdotto un'imposta sulle operazioni finanziarie ("IOF") che dipende esclusivamente dalla residenza dell'emittente di determinati strumenti finanziari. Non sono rilevanti il luogo dove viene realizzata l'operazione, né la residenza delle parti di riferimento. La IOF si applica a (i) la cessione di titoli azionari e di strumenti assimilabili alle azioni (ivi inclusi gli strumenti assimilabili alle azioni emessi ai sensi dell'art. 2346(6) del Codice Civile Italiano) emessi da società residenti in Italia (fra le quali, società per azioni, società in accomandita per azioni) diverse da una società a responsabilità limitata ("Azioni") e sottoscritti a partire dal 1° marzo 2013 e (ii) le operazioni che coinvolgono derivati ("Derivati") sottoscritte a partire dall'1 luglio 2013.

Con riguardo ai Derivati, la IOF si applica a:

- (a) operazioni su Derivati la cui attività sottostante sia rappresentata principalmente da una o più Azioni;
- (b) operazioni su Derivati il cui valore dipenda principalmente da una o più Azioni;
- (c) operazioni su qualunque altro titolo, che consentano l'acquisto o la vendita di Azioni ovvero operazioni che consentano regolamenti in contanti basati sulle Azioni (per es. Derivati regolati in azioni, ivi inclusi *warrant*, *covered warrant* e certificati).

Gli importi della IOF dovuti in relazione ai Derivati variano a seconda del valore nozionale dell'operazione indicato nella tabella che segue:

Tipologia di Contratto in Derivati	Valore Nozionale dell'operazione (importo in migliaia di €)							
	0 - 2,5	2,5 - 5	5 - 10	10 - 50	50 - 100	100 - 500	500 - 1.000	Oltre 1.000
<i>Futures</i> , certificati, <i>covered warrant</i> e opzioni su rendimenti e indici correlati ad azioni	0,01875	0,0375	0,075	0,375	0,75	3,75	7,5	15
<i>Futures</i> , <i>warrant</i> , certificati, <i>covered warrant</i> e opzioni su	0,125	0,25	0,5	2,5	5	25	50	100

azioni								
Swap, pronti contro termine e derivati finanziari su rendimenti e indici correlati ad azioni (e qualunque combinazione di quanto precede)	0,25	0,5	1	5	10	50	100	200

L'aliquota applicabile si riduce del 20% in relazione a operazioni eseguite su mercati regolamentati e su piattaforme di scambio multilaterali.

La IOF non si applica, tra l'altro, alle seguenti operazioni:

- (a) operazioni che rientrano nell'ambito delle "attività di *market making*" come definite ai sensi dell'Articolo 2(1)(k) del Regolamento UE n. 236/2012 datato 14 marzo 2012;
- (b) operazioni eseguite da intermediari finanziari che operano in qualità di *market maker* per conto di un emittente allo scopo di fornire liquidità entro i limiti riportati nella Direttiva CE 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 e nella Direttiva CE 2004/72/CE del 29 aprile 2004;
- (c) operazioni eseguite da entità che gestiscono piani pensionistici (es. fondi pensione);
- (d) operazioni eseguite da e tra società in cui una di queste può esercitare il controllo come definito ai sensi dell'art. 2359(1) numeri 1) e 2) e dell'art. 2359(2) del Codice Civile Italiano, ovvero operazioni che si qualificano come ristrutturazioni aziendali alle condizioni che saranno specificate nel Decreto Ministeriale di prossima emissione.

Nome(i) ed indirizzo(i), se noto all'Emittente, dei collocatori nei vari paesi dove ha luogo l'offerta:

Banca Popolare Di Milano S.c.a r.l. – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata ("**BPM**") Piazza F. Meda, 4, Milano, Italia

Banca Di Legnano S.p.A.– Società per azioni ("**BDL**"), Largo Franco Tosi 9, Legnano, Milano, Italia

Consenso all'utilizzo del Prospetto di Base

Identità dell'(degli)intermediario(i) finanziario(i) autorizzati a utilizzare il Prospetto di Base:

BPM, Piazza F. Meda 4, Milano, Italia e BDL, Largo Franco Tosi 9, Legnano, Milano, Italia hanno entrambe il consenso dell'Emittente a utilizzare il Prospetto di Base.

Periodo di offerta durante il quale può essere effettuata la successiva rivendita o il collocamento finale degli Strumenti da parte degli intermediari finanziari:

Il Periodo di Offerta.

Condizioni a cui è soggetto il consenso:

Ciascun intermediario finanziario sopra specificato (i) ha il consenso dell'Emittente a utilizzare il Prospetto di Base in relazione a offerte dei Titoli effettuate nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica, a condizione che esso sia conforme a tutte le leggi e regolamenti applicabili, e (ii) ha il consenso dell'Emittente a utilizzare il Prospetto di Base in relazione a collocamenti privati dei Titoli che non espongano l'Emittente o qualunque consociata dell'Emittente ad alcun obbligo aggiuntivo di effettuare qualsivoglia deposito, registrazione, segnalazione o analogo requisito presso qualsivoglia organo di regolamentazione di servizi finanziari o altra autorità o ente statale o semi-statale o borsa valori, ovvero espongano qualsivoglia funzionario, amministratore o dipendente dell'Emittente o di qualunque consociata dell'Emittente a responsabilità personale, laddove tali collocamenti privati siano condotti in conformità con le leggi applicabili della giurisdizione di riferimento degli stessi.

ALLEGATO ALLE CONDIZIONI DEFINITIVE

MODELLO STANDARD DI RINUNCIA ALL'ESERCIZIO

Da compilare a cura dei Portatori di *Six-Year EUR Callable Participation Certificates* (Certificati di partecipazione riscattabili anticipatamente in EURO a sei anni) sull'Indice EURO STOXX 50[®] (Prezzo in EURO), con scadenza 21 giugno 2019 (i "**Certificati**")

A: Goldman Sachs International
e-mail: eq-fft-warrants-ops@gs.com

e

A: Citigroup Global Markets Deutschland AG

Att: Sig. Dirk Loscher

Telefono: +49 69 13662216

e-mail: Dirk.Loscher@citi.com

La mancata corretta compilazione della presente Rinuncia all'Esercizio o la mancata presentazione di un modello di Rinuncia all'Esercizio sostanzialmente in linea con il presente comporterà la nullità della Rinuncia all'Esercizio.

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

1. **Dettagli del(i) Possessore(i) del Certificato**

Nome:

Indirizzo:

Fax:

Telefono:

2. **Dettagli della *Tranche* di Certificati**

La *Tranche* di Certificati cui si riferisce la presente Rinuncia all'Esercizio:

3. **Rinuncia all'Esercizio Automatico**

Con la presente, il/i sottoscritto/i, in qualità di portatore(i) dei Certificati a cui si fa qui di seguito riferimento e facenti parte della *Tranche* di Certificati qui sopra specificata, rinuncia/rinunciano all'esercizio automatico di tali Certificati in conformità con i termini e le condizioni dei medesimi.

4. **Numero di Certificati**

Il Numero di Certificati è il seguente:

5. **Data**

6. **Firmato**

ALLEGATO A

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE

Informazioni sull'Indice e sullo Sponsor dell'Indice sono reperibili sul sito internet: www.stoxx.com (ma le informazioni che compaiono su tale sito internet non fanno parte delle presenti Condizioni Definitive).

ALLEGATO B

DISCLAIMER SULL'INDICE

L'Indice EURO STOXX 50® (Prezzo in EURO) (l'"**Indice**") è proprietà intellettuale di STOXX Limited, Zurigo, Svizzera ("**STOXX**") e/o dei suoi licenzianti ("**Licenzianti**"). I Titoli su cui si basa l'Indice non sono in alcun modo sponsorizzati, approvati, venduti o promossi da STOXX e dai suoi Licenzianti e né STOXX, né i suoi Licenzianti, avranno alcuna responsabilità al riguardo.

SUPPLEMENTO(I) AL PROSPETTO DI BASE

Il Prospetto di Base datato 26 giugno 2012 è stato supplementato dal(i) seguente(i) Supplemento(i):

Supplemento	Data
Supplemento n. 1	25 luglio 2012
Supplemento n. 2	13 agosto 2012
Supplemento n. 3	12 ottobre 2012
Supplemento n. 4	18 ottobre 2012
Supplemento n. 5	8 novembre 2012
Supplemento n. 6	17 gennaio 2013
Supplemento n. 7	1° febbraio 2013
Supplemento n. 8	4 marzo 2013
Supplemento n. 9	22 marzo 2013
Supplemento n. 10	19 aprile 2013
Supplemento n. 11	3 maggio 2013
Supplemento n. 12	16 maggio 2013
Supplemento n. 13	30 maggio 2013